

Comune di ROCCAIONE

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 24.03.2022

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento	16	Accessi esclusi dalla numerazione civica
2	Definizione di area di circolazione	17	Numerazione civica per località
3	Normativa di riferimento	18	Casi particolari di numerazione civica
4	Divieto di denominazione	19	Numerazione interna
5	Obblighi degli uffici comunali	20	Assegnazione numero civico
6	Conferenza dei Servizi	21	Aggiornamento della numerazione civica
7	Compiti della Conferenza dei Servizi	22	Oneri numerazione civica
8	Criteri informativi	23	Norme abrogate
9	Responsabile del procedimento	24	Termine per la conclusione dei procedimenti
10	Potere di iniziativa	25	Casi non previsti dal presente regolamento
11	Competenza per la denominazione	26	Tutela dei dati personali
12	Autorizzazione alla denominazione	27	Rinvio dinamico
13	Piano topografico	28	Vigilanza - Sanzioni
14	Adempimenti ecografici	29	Entrata in vigore e pubblicità
15	Numerazione civica		

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la denominazione e la mutazione di denominazione delle aree di circolazione. Disciplina, altresì, la dedica a persone di monumenti, lapidi o altro ricordo permanente, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica. Regolamenta, inoltre, le iscrizioni lapidarie da apporre, a cura e spese del Comune o dei privati o di enti diversi dal comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili.

2. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente regolamento.

3. Senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti è fatto divieto attribuire denominazione alle aree di circolazione e porre in opera, togliere, spostare o comunque manomettere le tabelle della segnaletica stradale e le targhe, sia esterne che interne, della numerazione civica.

4. Qualora si rendesse necessario lo spostamento di targhe viarie e della numerazione civica, gli interessati dovranno ottenere, preventivamente, l'autorizzazione del competente ufficio.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste.

Art. 2 – Definizione di area di circolazione.

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.

2. Le vie, strade, comprese le strade private, purché aperte al pubblico e su richiesta, corsi, viali, vicoli, piazze, piazzali e simili costituiscono area di circolazione e devono essere distinte da una propria denominazione. La denominazione delle strade private non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

3. Non si può dare la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, non possono esistere due vie o due piazze, ecc. con la stessa denominazione anche se ubicate in località diverse del comune, mentre è ammessa l'omonimia quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse.

4. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte, in modo ben visibile, a cura dell'ufficio comunale competente:

- a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi a sinistra di chi vi entra;
- b) per ciascuna piazza o simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
- c) per le vie di notevole lunghezza, anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione.

5. Le targhe devono rispettare i parametri fisici previsti dal codice della strada. Nelle zone centrali le targhe possono essere di tipo tradizionale e uniforme.

6. Le targhe possono contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

Art. 3 – Normativa di riferimento.

Per la formulazione del presente regolamento è stato fatto riferimento alle seguenti norme:

- a) R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali", convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;
- b) legge 23 giugno 1927, n. 1188 e s.m.i., recante: "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei e successive modificazioni";
- c) nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;
- d) D.M. 29 settembre 1992 e s.m.i., con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Sigg. Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- e) art. 39 "Segnali verticali" del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., "Nuovo codice della strada";
- f) art. 133 "Segnali nome-strada" del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada";
- g) dalle circolari dei competenti ministeri;
- h) dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume "ISTAT – Anagrafe della popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992".

Art. 4 – Divieto di denominazione.

1. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per la dedica di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti.

3. È facoltà del Prefetto della Provincia, delegato dal Ministro dell'interno con D.M. 29 settembre 1992, di consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato nella nazione.

4. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i monumenti, lapidi o altro, situati nei cimiteri o nelle chiese e quelli dedicati a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 5 – Obblighi degli uffici comunali.

1. Al fine degli adempimenti di competenza, ogni ufficio comunale che predisponga atti o qualsiasi altra attività che interessano la toponomastica, quali atti attuativi delle previsioni del piano regolatore generale, sue varianti, costruzione o modifica del tracciato di aree di circolazione, piani particolareggiati, ecc., è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio anagrafe.

2. Ogni anomalia riscontrata nell'ambito dell'istruttoria proveniente dall'attività degli Uffici Comunali o direttamente segnalata dai privati cittadini va inoltrata all'Ufficio anagrafe che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni all'area di circolazione.

Art. 6 – Conferenza dei Servizi.

1. I Responsabili degli uffici anagrafe, tecnico e polizia municipale si riuniscono in conferenza dei servizi, presieduta dal Sindaco, per gli adempimenti di competenza.

Art. 7 – Compiti della Conferenza dei Servizi.

1. La Conferenza dei Servizi esprime pareri sulle proposte nei casi previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

2. Presenta motivate e possibilmente documentate proposte di denominazione ex novo o di modificazione di denominazione.

3. Nell'esprimere i pareri deve tutelare la storia toponomastica del territorio, rispettare l'identità culturale e civile, antica e moderna del Comune, nonché i toponimi tradizionali, storici formatisi spontaneamente nella tradizione anche orale.

4. In caso di richiesta di iscrizioni lapidarie il parere riguarda sia il testo dell'iscrizione sia il luogo della loro apposizione nonché le loro caratteristiche materiali.

Art. 8 – Criteri informativi.

1. La Conferenza dei servizi opera in base ai seguenti criteri:

a) tiene presente, nella scelta, le denominazioni già esistenti nelle aree di circolazione limitrofe, allo scopo di rendere più facile l'individuazione delle vie da denominare;

b) accerta che altra area di circolazione della stessa specie del Comune non sia così intitolata;

c) verifica che il toponimo sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;

d) accerta l'esistenza di eventuali denominazioni spontaneamente nate fra gli abitanti della zona;

e) accerta che i nuovi nomi da assegnare siano riferiti a persone decedute da più di dieci anni o che siano persone che abbiano ben meritato della nazione;

f) non propone modifiche di nomi di aree di circolazione già esistenti per non creare disagi tra i cittadini. Le eventuali modifiche dovranno essere ampiamente motivate.

Art. 9 – Responsabile del procedimento.

1. Il Responsabile del procedimento è l'Ufficiale d'Anagrafe delegato che curerà l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresi la richiesta di parere alla Conferenza dei servizi e l'invio degli atti alla Giunta Comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

2. L'Ufficiale d'Anagrafe provvede, inoltre, alla verifica e all'eventuale correzione all'area di circolazione a seguito di segnalazione da parte degli Uffici Comunali o di privati cittadini.

3. È responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dal presente regolamento.

4. In presenza di mutazione di denominazione, provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento e a munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento di toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato.

5. Segnala alla Conferenza dei servizi difficoltà di pronuncia o di ortografia, l'omonimia o la quasi-omonimia con denominazioni già esistenti, contenute nelle proposte pervenute.

6. Al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale, si adopererà per mantenere la storia dei toponimi esistenti.

7. Le attività di natura tecnica ed altre attività strumentali previste dal presente regolamento possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Potere di iniziativa.

1. L'iniziativa della denominazione spetta al sindaco, agli assessori, ai consiglieri, ai responsabili degli uffici anagrafe, tecnico e della polizia municipale.
2. Le proposte possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche con l'individuazione anche dell'area.
3. Ogni proposta deve essere motivata e, possibilmente, documentata.

Art. 11 – Competenza per la denominazione.

1. I provvedimenti concernenti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione, la dedica di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini edifici, e in generale, località, struttura e aree diverse e quant'altro previsto dall'art. 1 del presente regolamento, sono di competenza della Giunta comunale.
2. La deliberazione deve sempre riportare il parere della Conferenza dei Servizi e deve essere trasmessa alla competente Prefettura per quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e s.m.i.

Art. 12 – Autorizzazione alla denominazione.

1. Le deliberazioni riguardanti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione e tutto quanto previsto dall'art. 1 diventano esecutive dopo la prescritta autorizzazione da parte della Prefettura.
2. Al ricevimento dell'autorizzazione non è richiesto alcun altro provvedimento da parte della giunta comunale.

Art. 13 – Piano topografico.

1. Il piano topografico è formato in occasione del censimento generale della popolazione.
2. Detto piano deve essere tenuto aggiornato con le mutazioni dello sviluppo edilizio nonché in seguito a modifiche territoriali eventualmente avvenute nel comune.

Art. 14 – Adempimenti ecografici.

1. L'ufficio anagrafe deve provvedere alla formazione e aggiornamento dello stradario nel quale dovranno essere elencate, in ordine alfabetico, tutte le aree di circolazione del Comune.
2. Lo stradario deve riportare:
 - a) la specie dell'area di circolazione, via, viale, piazza, vicolo, corso, salita, calle, largo, campo, ecc. e la località;
 - b) la denominazione dell'area;
 - c) i numeri civici, ordinati secondo la successione naturale dei numeri, rispettivamente i numeri civici estremi, i numeri ripetuti, (cioè quelli seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti;
 - d) la sezione o le sezioni di censimento di appartenenza.
 - e) descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione attraversate.

Art. 15 – Numerazione civica.

1. La numerazione civica è costituita da numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle abitazioni, negozi, ecc. Si immettono direttamente quando l'accesso si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando l'accesso si apre su corti, cortili ecc.
2. Ogni area deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.
3. Nel sistema metrico gli accessi esterni sono contraddistinti con un numero che indichi la distanza da un punto prestabilito.
4. La numerazione civica deve essere riportata, nel caso in cui questi si affaccino direttamente su un'area di circolazione, anche sugli accessi secondari.
5. Di norma nelle aree di circolazione a sviluppo lineare, vie, vicoli, ecc. i numeri pari sono riportati sul lato destro ed i numeri dispari sul lato sinistro, partendo dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante. Può essere progressiva quando da un lato vi è l'impossibilità di costruire fabbricati.

6. Nelle aree ad andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale ritenuta principale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri pari a destra e i numeri dispari a sinistra.

7. Nelle aree a sviluppo poligonale, piazza, piazzale, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi entra nella piazza dalla via ritenuta principale.

8. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, possibilmente di tipo identico in tutto il territorio comunale, rispettando i parametri fisici previsti dal Codice della strada.

Art. 16 – Accessi esclusi dalla numerazione civica.

1. Sono esclusi dall'applicazione dei numeri civici:
 - a) le porte delle chiese;
 - b) gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazione dei conservatori o degli addetti alla custodia;
 - c) le autorimesse e i magazzini direttamente pertinenti alle abitazioni.
2. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 17 – Numerazione civica per località.

1. All'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica può essere effettuata per località.

Art. 18 – Casi particolari di numerazione civica.

1. I casi particolari di numerazione civica possono verificarsi quando le strade:
 - a) si dipartono da un centro abitato: la numerazione deve iniziare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal paese;
 - b) collegano due centri abitati: la numerazione deve cominciare dal limite del centro più importante.
 - c) comprendono rientranze brevi o corti: la numerazione è assegnata seguendo il senso di percorrenza dell'area.

Art. 19 – Numerazione interna.

1. Gli ingressi a cui si accede dalla stessa scala o dallo stesso cortile, aventi lo stesso numero civico, possono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi, numeri romani o lettere dell'alfabeto), seguendo il verso antiorario, per chi entra dall'accesso principale, per i numeri pari e il verso orario per i numeri dispari in funzione della progressione numerica.
2. Nel caso di più cortili o di più scale questi devono essere contrassegnate con più serie di simboli, uno per ciascuna scala o cortile.
3. Alle unità ecografiche cui si accede dalla scala la numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
4. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati, qualora richiesto.

Art. 20 – Assegnazione numero civico.

1. Il proprietario dell'immobile deve chiedere l'assegnazione del numero civico per ogni nuova costruzione ultimata, prima che il fabbricato sia occupato, e per le ristrutturazioni su edifici esistenti o altre opere che comportano una nuova apertura sulla strada.
2. Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento, provvede direttamente il Comune addebitando all'inadempiente anche gli ulteriori costi aggiuntivi.
3. Chiunque violi la disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste.

Art. 21 – Aggiornamento della numerazione civica.

1. Ad un nuovo accesso la numerazione è assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, lasciando, possibilmente, numeri civici disponibili per le future costruzioni.
2. Nel caso non vi siano numeri disponibili è assegnato il numero che precede seguito da una lettera dell'alfabeto o da un numero.

Art. 22 – Oneri per la numerazione civica.

1. Gli oneri per la numerazione civica sono posti a carico dei proprietari dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228 e s.m.i..

Art. 23 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti sono stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 25 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) le disposizioni dei competenti ministeri e dell'istituto nazionale di statistica;
 - c) lo statuto comunale;
 - d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - e) gli usi e consuetudini locali.

Art.26 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 27 – Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28 – Vigilanza – Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e comminate dall'Ufficio Polizia Municipale..
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
5. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti il Responsabile del procedimento o il soggetto affidatario, l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio della Polizia Municipale.
6. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81, nonché da personale dipendente dal soggetto affidatario, appositamente individuato e nominato.

Art. 29 - Entrata in vigore e pubblicità.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 78 e 81 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio e di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, in osservanza dell'art.5 L.212/2000 e s.m.i.